

**COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA**  
*Libero Consorzio Comunale di Catania*

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI  
VALUTAZIONE**

*Approvato con deliberazione della Giunta Comunale*

n. 43..... in data 05/08/2015.....

**INDICE**

Art.	Descrizione
1	Oggetto del regolamento
2	Composizione e nomina
3	Durata in carica
4	Requisiti per la nomina
5	Incompatibilità
6	Modalità di nomina
7	Funzioni
8	Valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa
9	Valutazione del Segretario Generale
10	Regole di funzionamento
11	Decadenza e revoca
12	Compenso
13	Disposizioni transitorie e finali
14	Abrogazione di norme – Entrata in vigore

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione, le funzioni svolte e le regole di funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di San Pietro Clarenza.
2. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia sia nei confronti degli Organi di Governo sia nei confronti degli Organi tecnico-burocratici e risponde del proprio operato esclusivamente al Sindaco.
3. Il Nucleo di Valutazione può essere costituito anche in forma associata tra più Comuni previa relativa convenzione approvata dai singoli Enti.

### **Art. 2 – Composizione e nomina**

1. Il Nucleo di Valutazione del Comune di San Pietro Clarenza è costituito come organismo collegiale così composto:
  - Il Segretario generale nella qualità di Presidente;
  - Due componenti esterni nominati dal Sindaco.
2. La presenza all'interno del Nucleo di un componente interno nella persona del Segretario Generale *pro tempore* è volta ad assicurare all'Organismo un'adeguata conoscenza degli assetti organizzativi e del complesso delle attività svolte dall'amministrazione comunale.
3. Nella composizione del Nucleo di valutazione è assicurato l'equilibrio di genere.

### **Art. 3 – Durata in carica**

1. I componenti esterni del Nucleo di Valutazione sono nominati per un periodo di 3 anni, fatti salvi i casi di revoca motivata o cessazione per altra causa.
2. E' ammesso un solo rinnovo.
3. Alla scadenza dell'incarico triennale il Nucleo di Valutazione resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti, per un periodo massimo di 45 giorni, senza che si faccia luogo ad ulteriori attribuzioni economiche.
4. I componenti del Nucleo di valutazione possono rassegnare le dimissioni dall'incarico garantendo un preavviso non inferiore a trenta giorni ,fatto salvo il riconoscimento economico per il periodo dell'incarico svolto.

### **Art. 4 – Requisiti per la nomina**

1. I componenti esterni del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'unione europea;
  - b) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica ( nuovo ordinamento);
  - c) elevata e documentata professionalità ed esperienza maturata nei campi del management, dell'organizzazione e gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance,

della pianificazione e controllo di gestione, della gestione economico-finanziaria. Il suddetto requisito può essere desunto dal possesso di titolo di studio post-universitario nelle materie elencate ovvero, in alternativa, da un'esperienza superiore a 5 anni in posizioni lavorative, anche presso aziende private, che implicano l'esercizio di compiti di responsabilità nei suddetti ambiti di materia. E' altresì considerata esperienza utile quella maturata quale componente di organismi di valutazione per un periodo non inferiore ad anni 3.

2. Nella scelta dei componenti esterni è assicurato, ove possibile, il possesso di competenze eterogenee.

#### **Art. 5 – Incompatibilità**

1. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. Non possono essere altresì nominati i soggetti che incorrano in una delle seguenti cause di incompatibilità:
  - a) rapporti di parentela o affinità fino al 4° grado con il Sindaco, i componenti della Giunta e del Consiglio comunale, dell'Organo di revisione economico-finanziaria, il Segretario Generale e con il personale collocato nei ruoli apicali dell'Ente;
  - b) coloro che siano stati componenti del Consiglio comunale, della Giunta comunale o dell'Organo di revisione economico-finanziaria negli ultimi tre anni;
  - c) coloro che abbiano ricevuto condanne penali ancorché non definitive, procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
  - d) coloro che sono stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
  - e) coloro che siano oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di ordini professionali, nel caso di iscrizione presso i medesimi.
3. Ai fini della nomina, ovvero nei casi in cui si proceda mediante avviso pubblico all'atto della presentazione della candidatura, i componenti esterni dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione al Sindaco di ogni ipotesi di sopraggiunta incompatibilità. In questi casi si provvede ai sensi del successivo art. 11 dichiarando decaduto dall'incarico il componente interessato.

#### **Art. 6 – Modalità della nomina**

1. I componenti esterni sono nominati dal Sindaco con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 7, comma 6 *quater*, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

2. La nomina, anche dietro indirizzo della Giunta comunale, può essere preceduta dall'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica a cura del Responsabile del Settore Affari Generali e Solidarietà sociale.
3. La procedura ad evidenza pubblica ha inizio con la pubblicazione di un avviso pubblico all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo non inferiore a 15 giorni.
4. Acquisite le candidature, il Sindaco assistito da una commissione costituita dal Responsabile del Settore Affari Generali e Solidarietà sociale e dal Segretario Generale dell'Ente procede alla loro valutazione. L'avviso pubblico può prevedere lo svolgimento di colloqui con i candidati selezionati.
5. La procedura non dà luogo alla formazione di graduatorie.
6. Il provvedimento di nomina dei componenti esterni, i loro curricula ed i loro compensi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 7 – Funzioni**

1. Il Nucleo di valutazione svolge le funzioni previste dal presente Regolamento, dal Sistema di valutazione della performance adottato dall'Ente e ogni altra funzione prevista dalla legge, dalla contrattazione collettiva e da disposizioni regolamentari dell'Ente.
2. In particolare esercita le seguenti attività:
  - a) Valuta le prestazioni del personale con qualifica di Responsabile di Settore;
  - b) funzioni di monitoraggio del sistema complessivo della valutazione;
  - c) funzioni in materia di Trasparenza;
  - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità;
  - e) contribuisce all'individuazione e perfezionamento di metodologie permanenti per la valutazione della performance e delle prestazioni del personale dipendente anche ai fini delle progressioni economiche;
  - f) accerta preventivamente, secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, le disponibilità di bilancio dell'Ente generate a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, al fine dell'allocazione e del mantenimento delle correlate risorse nell'ambito del fondo della contrattazione decentrata;
  - g) svolge funzioni di supporto ai fini dell'individuazione degli obiettivi strategici e degli eventuali progetti di cui all'articolo 15, commi 2 e 5, del CCNL del 3.3.1999, verificando la congruenza fra risultati conseguiti e obiettivi prefissati;
  - h) funzioni di monitoraggio in materia di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
  - i) supporta l'organo politico-amministrativo nella definizione della pesatura dell'area delle posizioni organizzative, provvedendo ad elaborare la proposta di pesatura;

- j) comunica al Sindaco ogni eventuale disfunzione e/o criticità riscontrata negli ambiti di attività di cui sopra.
3. Con deliberazione motivata della G.C. può essere attribuito al Nucleo di valutazione lo svolgimento di ulteriori compiti funzionali e strumentali alle funzioni assegnate. In particolare, coerentemente con le previsioni del Regolamento dei controlli interni, il Nucleo di valutazione può essere chiamato allo svolgimento di compiti nell'ambito del controllo di gestione.
4. Il Nucleo di valutazione è tenuto a fare uso riservato dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dei rispettivi compiti, operando nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

#### **Art. 8 – Valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa**

1. Il Nucleo di Valutazione svolge le attività di cui al Sistema permanente di valutazione della performance del personale apicale (cd. Responsabili di Settore).
2. In particolare, il Nucleo, in coerenza con gli atti di programmazione adottati dall'Ente (piano delle performance, piano dettagliato degli obiettivi, peg ecc.), valuta il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
3. In coerenza con gli atti di programmazione adottati dall'Ente, l'attività di valutazione tiene conto, ove possibile, della correlazione tra obiettivi assegnati e risorse disponibili.
4. L'attività di valutazione è compiuta su base annua in coincidenza con l'esercizio finanziario, fatti salvi eventuali specifici obiettivi per la cui realizzazione sia stata prevista una diversa scansione temporale.
5. I Responsabili di Settore sono tenuti a collaborare con il Nucleo, ai fini dello svolgimento dell'attività di valutazione, mediante l'elaborazione di relazioni, la produzione di documenti e di quant'altro richiesto dal Nucleo stesso.
6. Il Nucleo di valutazione può convocare i Responsabili di Settore al fine di ottenere chiarimenti sulle attività svolte. Parimenti, i Responsabili di Settore ove lo ritengano opportuno possono chiedere di essere sentiti dal Nucleo.

#### **Art. 9 – Valutazione del Segretario Generale**

1. L'attività di valutazione del Segretario Generale, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, anche nei casi in cui sia attribuito allo stesso l'incarico di Responsabile di Settore, è svolta direttamente dal Sindaco, sulla base degli obiettivi assegnati negli atti di programmazione dell'Ente.
2. Il Sindaco può avvalersi del supporto tecnico dei componenti esterni del Nucleo di valutazione.
3. L'ente si riserva di adottare una regolamentazione specifica dell'attività di valutazione del Segretario generale nelle more della quale trova applicazione quanto previsto dal presente articolo.

#### **Art. 10 – Regole di funzionamento**

1. Il Nucleo di valutazione opera come organo collegiale. Per la validità delle relative sedute è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti.

2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni. Le convocazioni sono effettuate di regola a mezzo P.E.C. A tal fine tutti i componenti sono dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Al fine di favorire la piena partecipazione alle sedute dell'organo, le riunioni sono preferibilmente convocate in orari pomeridiani.
4. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Nucleo ha accesso a tutti i documenti amministrativi del Comune e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni o atti nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

#### **Art 11 – Decadenza e revoca**

1. I componenti esterni del Nucleo non possono assumere, a pena di decadenza dall'incarico, incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti dallo stesso.
2. Ove si verifichi taluna delle ipotesi di incompatibilità previste dal precedente art. 5, i componenti decadono. Decadono altresì nei casi di assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo oggettivo. A tal fine, nei casi di assenza, i componenti del Nucleo sono tenuti a comunicare, anche a mezzo mail, le ragioni dell'assenza al Presidente che ne dà informazione al Sindaco.
3. I componenti del Nucleo di valutazione possono essere revocati dall'incarico, prima della naturale scadenza, a seguito dell'accertato mancato svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento ovvero nei casi di comportamenti reiterati di negligenza, imperizia o ritardo nell'assolvimento delle mansioni.
4. La decadenza o revoca è disposta, in ogni caso, previa contestazione scritta e motivata delle relative cause e con assegnazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato.
5. I provvedimenti che accertano la decadenza o dispongono la revoca sono adottati dal Sindaco che provvede alla sostituzione del componente. I componenti subentrati restano in carica per la durata residua dell'incarico (del componente sostituito). Nei casi in cui la nomina sia stata preceduta da avviso pubblico, per la sostituzione del componente cessato il Sindaco può avvalersi dei curricula presentati nell'ambito dell'ultima procedura selettiva espletata. Viceversa, si procede ai sensi dell'art. 6.

#### **Art. 12 – Compenso**

1. Per i componenti esterni del Nucleo è previsto e corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a € .
2. In relazione a eventuali previsioni di legge, il compenso è automaticamente adeguato con determinazione del Sindaco.

#### **Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa in materia.

#### **Art. 14 – Abrogazione di norme- Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. A far data dalla sua entrata in vigore è abrogata ogni disciplina regolamentare con lo stesso incompatibile.